

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la Corte ha sottolineato che il fatto che una strada risulti molto sconnessa, con altre buche e rappezzati non costituisce, di per sé, un'esimente per l'ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile). Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761

Deve essere esclusa la responsabilità dell'Ente gestore per un sinistro causato dal fondo stradale dissestato allorché sia emersa l'imprudente condotta di guida del danneggiato (nella specie l'eccessiva velocità che lo aveva costretto ad una brusca frenata in una condizione di piena visibilità del tratto stradale dissestato), tale da comportare l'interruzione del nesso causale rispetto alle condizioni della sede stradale, integrando pertanto l'ipotesi del caso fortuito idonea ad escludere la responsabilità del Comune. Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2016, n. 15399

In tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente, inciampato in un tombino, atteso che non era stata fornita la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino -oggetto di per sé statico ed inerte). Cassazione civile, sez. III, 28/06/2016, n. 13260

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che, nell'ambito di un sinistro avvenuto per la presenza di una buca sul manto stradale, hanno accertato che la buca in questione, in realtà un piccolo avvallamento, sarebbe stata riconoscibile ed evitabile usando l'ordinaria diligenza; inoltre, il fatto che il danneggiato abitasse nei pressi non era stato effettivamente utilizzato per porre una presunzione di conoscenza a suo carico ma come un elemento da considerare insieme agli altri nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela, sotteso alla responsabilità per custodia, escludendo, pertanto, la responsabilità dell'Ente Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2016, n. 12174

Poiché il custode, presunto responsabile, può, in presenza di condotta che valga a integrare la fattispecie ex art. 1227, comma 1, c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode, ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. Cassazione civile, sez. III, 09/06/2016, n. 11802

In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia. (Cassa con rinvio, Trib. Catania, 24/10/2011) Cassazione civile, sez. III, 09/06/2016, n. 11802

Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 (nella specie, relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta, avvenuta dentro un negozio a causa della presenza di un gradino non adeguatamente segnalato, la Corte ha rilevato come il dislivello fosse lieve, il gradino fosse largo circa un metro e fosse presente anche una guida antiscivolo, sicché la caduta doveva essere imputata ad un difetto di attenzione della danneggiata nell'affrontare il gradino che aveva determinato la caduta). Cassazione civile, sez. VI, 01/04/2016, n. 6407

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 (nella specie, relativa all'azione risarcitoria intrapresa da un cittadino scivolato e caduto a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto di una strada comunale all'altezza di un attraversamento pedonale, la Corte ha escluso la responsabilità dell'Ente, atteso che era emerso in corso di causa l'impossibilità per il Comune di porre in essere un'attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l'intero territorio comunale, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi atmosferici che si

erano determinati; inoltre l'incidente si era verificato perché il ricorrente non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale -ampiamente nota e riconoscibile-, che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione). Cassazione civile, sez. III, 22/03/2016, n. 5622